287/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80717**/pensioni civili di guerra del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato a omissis il omissis e residente a omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso,

giusta procura allegata al ricorso, congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Laura Sale (C.F. SLALRA87S50I838G) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima sito in Isola del Liri (FR), in Largo Piscicelli, n. 22, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. laura.sale@arubapec.it;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R), p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura distrettuale fax 06/94527716;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 21.7.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Carla Conte (per delega orale) per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 27.5.2025, parte ricorrente agisce al fine di ottenere – previa

impugnazione della nota di comunicazione dell'indebito in data 26-07-2024 dell'INPS:

A) in via preliminare: accertare e dichiarare l'illegittimità, totale o parziale, della richiesta dell'I.N.P.S. di recupero della somma di euro 13.586,04 comunicata con nota in data 26-07-2024 perché prescritta ai sensi dell'art. 2946 c.c., e, conseguentemente, condannare l'I.N.P.S. a restituire alla parte ricorrente tutte le somme eventualmente trattenute, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

B) in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità, totale o parziale, della richiesta dell'I.N.P.S. di recupero della somma di euro 13.586,04 comunicata con nota in data 26-07-2024, perché generica, non provata, e infondata nel merito e, conseguentemente, condannare l'I.N.P.S. a restituire alla parte ricorrente tutte le somme eventualmente trattenute, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.

Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. il procuratore chiede che siano distratti in suo favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A..

1.1 In punto di fatto, rappresenta:

a. di essere è titolare della pensione di invalidità e inabilità, categoria *"IOCTPS"*, n. omissis dal mese di ottobre 2007;

b. di avere ricevuto in data 26.7.2024, il ricorrente la richiesta dell'I.N.P.S. di restituzione di euro 13.586,04 erogati dal 12.01.2008 al 31.08.2024 (doc. 1) asseritamente in quanto: *"sono state erogate quote di assegno per il nucleo familiare maggiori rispetto al dovuto; è stato rideterminato l'importo della pensione annua lorda spettante in misura inferiore a quella già riscossa; sono state percepite quote di pensione non spettanti a seguito della rideterminazione in misura ridotta della tredicesima mensilità"*;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

c. il 20.11.2024 ha proposto infruttuosamente ricorso amministrativo telematico (doc. 2).

1.2 In punto di diritto:

I. Sostiene di avere sempre percepito le relative somme, erogate dall'I.N.P.S., in buona fede e, quindi, né con dolo né con colpa;

II. La prescrizione decennale, almeno relativamente alle somme asseritamente erogate sino al 2014,

III. la generica richiesta di restituzione non ha mai consentito alla parte ricorrente di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito *sine*

titulo, o di un'erogazione conseguente ad un calcolo errato da parte dell'I.N.P.S., data la mancanza di dati e parametri contabili chiari ed inequivoci;

IV. Asserisce che l'operato dell'INPS si ain contrasto con la disciplina recata dall'art. 52, comma 2, l. 9.3.1989, n. 88, e s.m.i., siccome interpretata dalla giurisprudenza.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

In via istruttoria chiede:

(1) l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'I.N.P.S. su tutte le circostanze di fatto articolate nella esposizione dei fatti del ricorso;

(2) ordinare all'I.N.P.S. l'esibizione di tutta la documentazione reddituale del ricorrente detenuta dallo stesso Istituto;

(3) nominare un C.T.U. contabile per accertare le somme eventualmente dovute e non dovute dal ricorrente, con riserva di nomina di un C.T.P. sin dalla data d'inizio delle operazioni peritali.

2. In data 6.7.2026 si è costituito l'INPS con memoria di costituzione.

2.1 In punto di fatto rappresenta:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

a. che la pensione concessa in via provvisoria dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per un importo annuo lordo pari ad € 12.931,80, è stata comunicata all'allora INPDAP e al ricorrente con nota n. 257444GI/4-PNP del 23/10/2008 (doc.1);

b. con nota n. MD/GPREV/Prot. n.199156 (doc.2) del Ministero della Difesa, è stato attribuito al ricorrente il trattamento pensionistico privilegiato da applicarsi sugli importi pensionistici già in pagamento dall'11/10/2007 al 10/10/2011 con un incremento della pensione annua lorda ad €.14.224,98 (12.931,80 + 1/10).,

c. con decreto n.90 del 30/01/2015 (doc.3) ha riconosciuto in via definitiva al ricorrente la pensione ordinaria annua lorda di €.12.089,06 sempre a far data dalla decorrenza dell'11.10.2007;

d. il Ministero della Difesa, con Decreto n. 247 del 28/02/2024 (doc. 4) ha riliquidato l'assegno privilegiato ordinario dal 11/10/2007 al 10/10/2011 aumentandolo alla somma di €.13.297,97.

2.2 In punto di diritto rappresenta che:

I. La variazione, da cui è scaturita la partecipazione di debito, è da ricondursi unicamente alla trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva con conseguente riduzione degli importi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensionistici dovuti al ricorrente (doc. 7 calcolo dell'indebito, al lordo);

II. considerando la data di collocamento a riposo del ricorrente (anteriore al 2010), ha agito in qualità di ordinatore secondario di spesa, limitandosi a mettere in pagamento somme il cui ammontare era stato determinato dall'amministrazione di appartenenza unica legittimata in via sostanziale a controdedurre sul merito della doglianza;

III. il ricorrente aveva piena percezione del fatto che la prima liquidazione aveva natura provvisoria in quanto la nota del 23/10/2008, con cui gli era stata attribuita la pensione, evidenziava chiaramente che si stava liquidando un trattamento pensionistico provvisorio, mentre i successivi provvedimenti erano riferiti a pensioni definitive;

IV. evidenzia che la pretesa restitutoria legittimità della ripetizione dell'indebito trova fondamento nell'art. 2033 c.c.,

V. eccepisce che l'art. 13 della legge n. 412/1991 non si applica alle pensioni pubbliche.

VI. eccepisce che alcun rilievo può essere dato all'invocata prescrizione del diritto a ripetere le somme in questione, neanche limitandole a quelle dovute dal 2014 in poi. In virtù del principio di cui

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

all’art. 2935 c.c., il fatto che il credito erariale si è formato solo nel 2015 (con l’adozione del provvedimento definitivo) e che il recupero è stato comunicato al ricorrente nell’agosto 2024 (doc. 5 e 6). Considerando che la prima rata di pensione è stata erogata nell’ottobre 2007, alcuna prescrizione deve ritenersi maturata;

VII. sulle istanze istruttorie avversarie, eccepisce l’inammissibilità dell’interrogatorio formale del rappresentante legale dell’INPS in quanto i capitoli di prova sono genericamente formulati e, peraltro, non è utile ai fini della presente controversia di natura documentale, e si oppone, inoltre, all’ammissione della CTU contabile, in quanto volta alla quantificazione delle somme dovute e comunque superflua in considerazione della documentazione prodotta (i calcoli dell’indebito, doc. 7) e dalla semplicità dei relativi calcoli.

2.3 In conclusione, chiede:

a. respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto,

Spese come per legge.

3. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con ricorso depositato in data 27.5.2025, parte ricorrente agisce al fine di ottenere – previa impugnazione della nota di comunicazione dell'indebito in data 26-07-2024 dell'INPS:

A) in via preliminare: accertare e dichiarare l'illegittimità, totale o parziale, della richiesta dell'I.N.P.S. di recupero della somma di euro 13.586,04 comunicata con nota in data 26-07-2024 perché prescritta ai sensi dell'art. 2946 c.c., e, conseguentemente, condannare l'I.N.P.S. a restituire alla parte ricorrente tutte le somme eventualmente trattenute, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;

B) in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità, totale o parziale, della richiesta dell'I.N.P.S. di recupero della somma di euro 13.586,04 comunicata con nota in data 26-07-2024, perché generica, non provata, e infondata nel merito e, conseguentemente, condannare l'I.N.P.S. a restituire alla parte ricorrente tutte le somme

eventualmente trattenute, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

3. Preliminarmente, deve darsi atto che oggetto del presente giudizio è una fattispecie di indebito pensionistico originato dall'adozione di un provvedimento di pensione (privilegiata ordinaria) definitiva, relativa a pubblico dipendente (militare dell'Arma dei carabinieri), determinata in importo inferiore a quello determinato con precedente provvedimento provvisorio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Le coordinate interpretative in materia sono state elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte, anche in sede nomofilattica.

Detta elaborazione è compendiata nei seguenti termini (per tutte, Cdc, sez. I app., 24.7.2024, n. 173/2024), a valle del primo significativo intervento delle Sezioni riunite della Corte dei conti, (sentenza n. 7/QM del 2007):

"….A seguito di ulteriore rimessione della questione interpretativa, è quindi intervenuto un ulteriore pronunciamento delle Sezioni Riunite che, con la sentenza n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Lo

spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo»".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Nel descritto quadro ermeneutico, nel caso di specie, mette conto evidenziare che:

a. la determinazione definitiva della pensione privilegiata è avvenuta a grande distanza di tempo (10 anni circa) dalla determinazione provvisoria, ben oltre il termine massimo triennale indicato nella menzionata sentenza SS.RR. n. *n. 2/2012/QM.*

Infatti, la determinazione definitiva della pensione (privilegiata ordinaria) è intervenuta con decreto n. 247 del 28/02/2024 del Ministero della difesa (doc. 4) che ha riliquidato l'assegno privilegiato ordinario dal 11/10/2007 al 10/10/2011 aumentandolo alla somma di € 13.297,97, dopo che con Decreto n.90 del 30/01/2015 (doc.3) del medesimo Ministero era stata riconosciuta in via definitiva al ricorrente la pensione ordinaria annua lorda di € 12.089,06 (sempre a far data dal 11.10.2007).

Pertanto, detta determinazione definitiva è avvenuta a grande distanza di tempo dalla determinazione provvisoria sia della pensione privilegiata, disposta con nota n. MD/GPREV/Prot. n.199156 (doc.2) del Ministero stesso, è stato attribuito al ricorrente il trattamento pensionistico privilegiato da applicarsi sugli importi pensionistici già in pagamento dall'11/10/2007 al 10/10/2011 con un incremento della pensione annua lorda ad € 14.224,98 sia della pensione ordinaria concessa con nota n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

257444GI/4-PNP del 23/10/2008 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, CNA, per un importo annuo lordo pari ad €.12.931,80.

b. la differenza di importo annua tra pensione (privilegiata ordinaria) definitiva e provvisoria è di importo non eclatante (-927,01 euro).

Ne deriva che il rateo mensile lordo, considerando anche la tredicesima mensilità, era di non immediata percezione, essendo di circa 70 euro lordi, dunque al netto, di poche decine di euro;

Non consta in atti che il ricorrente avesse *medio tempore* posto in essere atti o comportamenti intesi a celare la propria condizione reddituale o comunque tali da poter indurre in errore l'amministrazione circa detta condizione.

Ne deriva che, nella fattispecie, appaiono sussistere le condizioni richieste dal quadro ermeneutico sopra descritto per ritenere sussistente il legittimo affidamento da parte del ricorrente circa la spettanza delle somme per cui è causa.

6. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto in quanto fondato e per l'effetto:

I. deve essere dichiarata l'irripetibilità delle somme per cui è causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

II. l'INPS deve essere condannato alla restituzione di tutte le trattenute *medio tempore* effettuate sul trattamento pensionistico in godimento del ricorrente, oltre interessi legali dalla data dei singoli ratei pensionistici di addebito sino all'effettivo soddisfo (cfr. questa Sezione, 3.7.2026, n. 253/2026).

7. Le spese legali, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato nel dispositivo.

8. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità delle somme per cui è causa;

b. condanna l'INPS alla restituzione di tutte le trattenute *medio tempore* effettuate sul trattamento pensionistico in godimento del ricorrente, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;

c. condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese legali che liquida in euro 1.000,00 (mille/00),

oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

d. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.7.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.07.2026 12:39:17
GMT+02:00